

Cooperative sociali

COOPERATIVE SOCIALI «SPA»: LE MODIFICHE STATUTARIE

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – SCOPI

Art. 1 – È costituita la cooperativa di solidarietà (...) cooperativa sociale a responsabilità limitata⁽¹⁾

Art. 2 – La cooperativa ha sede in (...) Via (...)⁽²⁾

Con delibera degli organi competenti possono essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze.

Art. 3 – La durata della cooperativa è fissata al (...)⁽³⁾. Tale termine può essere prorogato con delibera dell'assemblea straordinaria.

TITOLO II

SCOPO ED OGGETTO

Art. 4 – La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi sociali orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni delle persone.

In relazione a ciò ed ai principi che disciplinano le società cooperative e ispirati alla mutualità la cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio e per conto terzi:

- attività e servizi di riabilitazione;
- centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione;
- servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione da fornirsi sia presso famiglie che scuole o altre strutture di accoglienza;
- attività di formazione e consulenza;
- attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro la quale opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed alla accoglienza di persone in stato di bisogno;
- attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;
- attività di assistenza infermieristica e sanitaria.

La cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le azioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie od utili per la realizzazione dell'oggetto sociale e comunque attinenti, sia direttamente che indirettamente, al medesimo.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è altresì impegnata ad integrare – in modo permanente o secondo le opportunità contingenti – la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi ed altre organizzazioni ispirate all'associazionismo cooperativo.

La Cooperativa può effettuare, esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, la raccolta del risparmio

⁽¹⁾ La denominazione deve essere modificata, eliminando l'indicazione relativa al regime di responsabilità. Il nuovo art. 2511 c.c., infatti, in armonia con la scelta operata di non prevedere più le cooperative a responsabilità illimitata, non impone più tale obbligo.

⁽²⁾ Con la riforma societaria 2003 non è più obbligatoria l'indicazione dell'indirizzo completo ma quella del solo Comune. È opportuno, quindi, che dallo statuto venga eliminato il riferimento alla via e al numero civico, per evitare, ad ogni spostamento della sede in ambito comunale, di dover chiedere l'intervento del notaio.

La competenza a decidere lo spostamento in ambito comunale può essere attribuita dallo statuto all'assemblea ordinaria o all'organo amministrativo.

⁽³⁾ Non è più necessaria l'indicazione della durata della società; è quindi possibile la costituzione di una società cooperativa a tempo indeterminato. In base al nuovo articolo 2521 c.c., l'indicazione della durata della società non è più un elemento essenziale dell'atto costitutivo. È quindi possibile eliminare questo articolo dello statuto oppure modificarlo, lasciando indefinita la durata della società.

Tali possibilità devono essere però attentamente valutate: nell'uno e nell'altro caso, infatti, la società s'intenderà contratta a tempo indeterminato, con la conseguenza, dettata dall'art. 2437, comma 3 c.c., che ciascun socio potrà recedere dalla società in qualsiasi momento, dando un preavviso di almeno 180 giorni (che può essere esteso fino a un anno dal contratto sociale).

presso i soli soci, conformemente a quanto previsto dall'art. 11, D.Lgs. n. 385/1993 («Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»), dalle relative disposizioni di attuazione e successive modificazioni; le modalità di esercizio di tale attività saranno disciplinate da apposito regolamento interno approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci. Pertanto, è vietata alla cooperativa la raccolta di risparmio tra il pubblico, se non nei limiti e nelle forme consentite dalla legge⁽⁴⁾.

TITOLO III SOCI COOPERATORI

Art. 5 – Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci coloro che, non avendo interessi in contrasto con quelli della cooperativa, intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali. Di preferenza i soci dovranno risiedere e svolgere la propria attività nel territorio interessato dall'attività della cooperativa.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

Art. 6 – Possono essere soci cooperatori persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- a) soci prestatori che prestano la loro attività percependo un compenso di qualsiasi natura ed entità⁽⁵⁾;
- b) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

Art. 7 – Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione nella quale dichiarare di obbligarsi alla osservanza dello statuto e delle deliberazioni degli organi sociali e nella quale indichi:

- cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale e attività svolta;
- i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;
- l'entità della quota che si propone di sottoscrivere.

Nel caso di persona giuridica questa dovrà indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso la adesione.

Art. 8 – Sull'accoglimento della domanda di ammissione a socio decide il Consiglio di Amministrazione.

Il nuovo ammesso deve versare almeno il valore nominale della quota sottoscritta. Non adempiendosi a tale obbligo entro un mese dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione relativa all'accettazione della domanda, questa si intende come non avvenuta⁽⁶⁾.

Art. 9 – Obblighi dei soci sono:

- versamento della quota sottoscritta;
- osservanza delle norme statutarie e delle delibere prese dagli organi sociali;
- contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'assemblea e dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 10 – La qualità di socio si perde per morte, recesso ed esclusione. Nel caso di perdita della qualità di socio la quota viene rimborsata al socio o agli aventi diritto ad un valore non superiore a quello nominale.

⁽⁴⁾ In base all'articolo 2521, n. 3, c.c. l'atto costitutivo deve contenere l'indicazione specifica dell'oggetto sociale con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci. Rispetto alla previgente disciplina, la nuova norma sembra imporre una formulazione dell'oggetto sociale più precisa, attraverso la specifica indicazione delle attività che la società intende svolgere e del collegamento di questa con i requisiti e gli interessi dei soci.

Nell'atto costitutivo, inoltre, devono essere previste:

- le regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica, anche attraverso il rinvio ad appositi regolamenti;
- la possibilità per la cooperativa di svolgere la propria attività anche con i terzi; in assenza di tale espressa previsione statutaria la cooperativa potrà/dovrà operare esclusivamente con i soci.

⁽⁵⁾ In base all'art. 2527, c.c. l'atto costitutivo deve stabilire i requisiti per l'ammissione dei nuovi soci e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta. Nel caso dei soci prestatori, quindi, è opportuno che fra i criteri di ammissione venga previsto almeno il possesso, da parte degli aspiranti soci, della capacità professionale nei settori di attività della cooperativa. Altri criteri, anche in funzione del diverso scambio mutualistico, potranno essere in concreto determinati, purché in coerenza con il principio di non discriminazione dettato dalla norma.

⁽⁶⁾ L'articolo dello statuto deve essere modificato alla luce del nuovo articolo 2528 c.c. che innova profondamente la procedura di ammissione alla società. In particolare spiccano per la loro grande rilevanza le novità riguardanti: l'obbligo del consiglio di amministrazione di motivare al delibera di rigetto; la possibilità da parte di chi ha proposto la domanda, di richiedere che, in caso di diniego, sull'istanza si pronunci l'assemblea; l'obbligo per gli amministratori di illustrare, nella relazione al bilancio, le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 11 – Oltre che nei casi previsti all'art. 2437 c.c. il recesso è consentito al socio che non si trovi più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali(?).

Art. 12 – Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione può escludere il socio che:

- venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali non osservando le deliberazioni statutarie e degli organi sociali;
- senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la società o si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta: in questi casi il socio moroso deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola coi pagamenti e l'esclusione può avere luogo soltanto trascorsi due mesi da detto invito e sempreché il socio si mantenga inadempiente.
- senza preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione prenda parte ad altre imprese che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelli della cooperativa(*).

TITOLO IV SOCI FINANZIATORI(*)

Art. 13 – Possono essere ammessi alla cooperativa soci, denominati «soci sovventori», che investano capitali nell'impresa che non si avvalgano delle prestazioni istituzionali di questa.

Possono essere «soci sovventori» sia le persone fisiche che quelle giuridiche.

Art. 14 – I «soci sovventori» sono obbligati:

- a) al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal regolamento interno;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Art. 15 – L'importo di capitale sociale che deve essere sottoscritto da ciascun socio sovventore è pari al doppio di quello previsto per i soci cooperatori.

Art. 16 – Chi intende divenire socio sovventore dovrà presentare al consiglio di amministrazione apposita domanda scritta, contenente:

- a) l'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, ovvero, qualora trattasi di persona giuridica, l'indicazione della denominazione sociale e della sede;
- b) l'indicazione della quota che intende sottoscrivere;
- c) l'impegno di attenersi al presente statuto, alle deliberazioni ed ai regolamenti adottati dagli organi sociali.

Il consiglio di amministrazione delibera entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.

Art. 17 – I conferimenti effettuati dai «soci sovventori» sono rappresentati da azioni di sovvenzione, nominative, trasferibili, del valore nominale di euro 50,00= ciascuna, e vanno a formare il capitale sociale dei soci sovventori destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui al precedente art. 5, lett. g.

Art. 18 – La trasferibilità delle azioni nominative dei «soci sovventori» è subordinata al gradimento del consiglio di amministrazione.

(?) *La disciplina del recesso è rimasta nella sostanza invariata rispetto a quella previgente: per le cooperative, che applicano le regole delle S.p.a., continua a valere il rinvio all'art. 2347 c.c.*

Le uniche novità di rilievo sono rappresentate dalle seguenti previsioni:

- il recesso non può essere parziale;
- la comunicazione di recesso deve essere esaminata dagli amministratori;
- gli effetti del recesso sono diversi a seconda che si faccia riferimento al rapporto sociale o al rapporto mutualistico: nel primo caso decorrono dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; nel secondo caso si esplicano, salvo diversa previsione della legge e dello statuto, con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, ovvero con la chiusura dell'esercizio successivo.

(*) *è opportuno modificare l'articolo dello statuto alla luce del nuovo articolo 2533 c.c., il quale pur non innovando profondamente la materia, prevede però ora espressamente: l'ipotesi di esclusione in caso di inadempimento delle obbligazioni derivanti dai rapporti mutualistici; la risoluzione, salvo diversa disposizione statutaria, dei rapporti mutualistici in corso in caso di esclusione. La norma inoltre modifica anche il termine entro il quale il socio può proporre opposizione davanti al tribunale, elevandolo da trenta a sessanta giorni.*

(*) *Il titolo VI dello statuto può essere integralmente riscritto alla luce del nuovo art. 2536 c.c., il quale riconosce la possibilità che l'atto costitutivo preveda l'emissione di strumenti finanziari diversi da quelli tradizionali rappresentati dalle azioni (o quote) di sovvenzione e dalle azioni di partecipazione cooperativa. Qualora la cooperativa volesse procedere all'emissione di strumenti finanziari, l'atto costitutivo dovrà anche disciplinare i diritti di amministrazione o patrimoniali attribuiti ai possessori degli strumenti finanziari e le eventuali condizioni cui è sottoposto il loro trasferimento. A fronte di una così ampia possibilità di ricorso a strumenti finanziari di vario genere è opportuno che lo statuto sociale non faccia un generico richiamo alla possibilità di emettere strumenti finanziari ma eserciti delle opzioni ben precise e coerenti con le esigenze e le possibili dimensioni della società.*

Art. 19 – Il tasso di remunerazione dei conferimenti dei «soci sovventori» potrà essere maggiorato, rispetto a quello dei «soci cooperatori», nella misura massima consentita dalla legge.

In caso di liquidazione della cooperativa le azioni dei «soci sovventori» hanno diritto di prelazione nel rimborso rispetto alle quote dei «soci cooperatori».

Art. 20 – I «soci sovventori» persone fisiche e i rappresentanti dei «soci sovventori» persone giuridiche possono essere nominati amministratori.

La maggioranza degli amministratori deve comunque essere costituita da «soci cooperatori».

Art. 21 – Il rapporto con i «soci sovventori» sarà disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

In caso di riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite, il capitale dei «soci sovventori» sarà ridotto dopo quello dei «soci cooperatori».

Art. 22 – Il socio sovventore può recedere allorché si verifichi uno dei casi previsti dall'art. 2437 c.c.

Inoltre ai soci sovventori spetta il diritto di recesso qualora sia decorso l'eventuale termine temporale minimo definito dall'assemblea in sede di specifiche emissioni delle azioni.

Le azioni dei soci receduti sono annullate.

L'esercizio del recesso e la liquidazione della quota sono regolati dagli art. 2526 e 2529 c.c.

TITOLO V PATRIMONIO – QUOTE

Art. 23 – Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore ad euro 25,00 né superiore al limite massimo stabilito dalla legge;
- b) dalla riserva legale e dalle eventuali riserve straordinarie (statutarie e volontarie)⁽¹⁰⁾.

Art. 24 – Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore a 25 euro né superiore ai limiti stabiliti dalle leggi vigenti

Le quote non possono essere trasferite in proprietà né sottoposte a pegno o ad altro vincolo con effetto verso la cooperativa se non previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione⁽¹¹⁾.

TITOLO VI BILANCIO

Art. 25 – L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno

Art. 26 – Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del bilancio ed alla redazione della relazione sull'andamento della gestione sociale.

La relazione degli amministratori, oltre a quanto disposto dall'art. 2429-bis c.c., deve illustrare l'andamento della attività della cooperativa anche nei suoi riflessi sociali con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore la cooperativa opera, dei soci, di persone non socie e della comunità tutta⁽¹²⁾. La relazione deve inoltre esprimere una fondata valutazione sulla pertinenza dell'attività svolta dalla cooperativa rispetto allo scopo sociale.

Art. 27 – L'Assemblea in sede di approvazione del bilancio di esercizio può deliberare in favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristoro, ad integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero mediante aumento gratuito delle rispettive quote di capitale sociale sottoscritto e versato, ovvero mediante distribuzione gratuita dei titoli di cui all'art. 5, legge n. 59/1992.

L'assemblea che approva il bilancio delibera altresì sulla distribuzione degli eventuali utili annuali destinandoli:

1. una quota non inferiore al 20% al fondo riserva legale;

⁽¹⁰⁾ Non sono necessarie delle modifiche. Qualora, però, l'atto costitutivo preveda l'emissione di strumenti finanziari, occorrerà evidenziare all'interno del patrimonio le voci che corrispondono all'apporto di capitale effettuato dai titolari di tali strumenti.

⁽¹¹⁾ L'articolo dello statuto, data la sua formulazione, non necessita di alcuna modifica. Va evidenziato, infatti, che il nuovo art. 2525 c.c. si pone in linea con la disciplina vigente, e le uniche novità che introduce sono rappresentate:

- dall'innalzamento del limite massimo della partecipazione a 100 mila euro;
- dall'attribuzione della facoltà statutaria (concessa alle cooperative con più di cinquecento soci) di innalzare fino al 2 per cento il limite massimo di valore della partecipazione sociale.

⁽¹²⁾ È opportuno che l'obbligo di «illustrare l'andamento della attività della cooperativa anche nei suoi riflessi sociali con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore la cooperativa opera, dei soci, di persone non socie e della comunità tutta» venga rivisto alla luce dei nuovi articoli 2545 e 2545sexies c.c.

Il primo articolo prevede l'obbligo per gli amministratori ed i sindaci di specificare, nelle loro relazioni al bilancio, i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico; il secondo, la necessità di separare nel bilancio i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

2. una quota pari al 3% ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
3. un'eventuale quota da distribuire: ai soci prestatori, ai soci sovventori, quale dividendo, in misura non superiore a quanto consentito dalle leggi in materia per la sussistenza dei requisiti mutualistici ai fini fiscali, ragguagliato al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato;
4. un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalla legge in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali, con rivalutazione delle quote dei soci prestatori, dei soci sovventori;
5. quanto residua al fondo di riserva straordinaria.

Ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali, l'assemblea ha sempre la facoltà di deliberare che l'utile netto residuo sia devoluto ai fondi di riserva indivisibili⁽¹³⁾.

TITOLO VII ORGANI SOCIALI

Art. 28 – Sono organi della cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci.

Art. 29 – L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di amministrazione, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio⁽¹⁴⁾. Qualora particolari esigenze lo richiedano l'assemblea può essere convocata entro e non oltre sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale⁽¹⁵⁾.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale, salvo diversa e motivata deliberazione del Consiglio stesso. In ogni caso, l'assemblea la convocazione dovrà intervenire nel (...)

L'Assemblea ordinaria è convocata anche per:

- a) la nomina degli amministratori, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;
- b) la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci;
- c) la trattazione di tutti gli altri argomenti che sono di sua competenza a norma di legge o del presente statuto.

L'assemblea potrà anche deliberare sull'eventuale responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

L'assemblea dovrà essere convocata, senza ritardo, quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un quinto dei voti di cui dispongono tutti i soci oppure dal Collegio sindacale⁽¹⁶⁾.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto nonché sulla nomina e sui poteri dei liquidatori, in caso di liquidazione ordinaria della cooperativa e sulla revoca della liquidazione medesima.

Art. 30 – La convocazione dell'assemblea tanto ordinaria che straordinaria deve essere fatta a mezzo di avviso contenente l'ordine del giorno da affiggersi in modo visibile nei locali della sede sociale e spedito a tutti i soci almeno dieci giorni prima dell'adunanza. Nell'avviso suddetto deve essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. In mancanza dell'adempimento delle formalità suddette, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano pure presenti tutti gli amministratori e i sindaci effettivi⁽¹⁷⁾.

⁽¹³⁾ L'articolo dello statuto va modificato alla luce del nuovo articolo 2545-quater c.c. che stabilisce un obbligo minimo di accantonamento a riserva legale pari, non più al 20 per cento, ma al 30 per cento degli utili netti annuali. Viene, invece, confermato l'obbligo di devoluzione ai fondi mutualistici della quota di utili di esercizio determinata dalle leggi speciali e affidata all'assemblea la destinazione degli utili eccedenti le destinazioni obbligatorie.

⁽¹⁴⁾ Questa clausola deve essere modificata in quanto il termine per l'approvazione del bilancio (entro i quattro mesi) in essa contenuto è incompatibile con il nuovo termine previsto dall'art. 2364 c.c. (entro 120 giorni).

⁽¹⁵⁾ Anche questa clausola deve essere modificata: sono infatti, incompatibili con la nuova disciplina (nuovo art. 2364 c.c.), sia i presupposti del rinvio (non più le generiche "particolari esigenze" ma "nel caso di redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società") sia il termine del rinvio (non più sei mesi ma 180 giorni).

⁽¹⁶⁾ La clausola deve essere modificata, in quanto in base alla nuova disciplina la convocazione su richiesta dei soci deve avvenire quando ne sia fatta domanda da almeno un decimo dei soci (cfr. nuovo art. 2367 c.c.).

⁽¹⁷⁾ Questa clausola deve essere modificata alla luce del nuovo articolo 2366 c.c., che disciplina in maniera meno rigorosa la c.d. assemblea totalitaria. In particolare viene riconosciuta, anche nel caso di mancato rispetto delle formalità di convocazione previste dallo statuto, la validità dell'assemblea qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e alla riunione partecipi la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

Verificandosi tale caso ciascuno degli intervenuti può però opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 31 – L'assemblea tanto ordinaria che straordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza assoluta dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato della società l'assemblea per essere valida deve essere costituita in prima quanto in seconda convocazione almeno dai tre quinti dei soci e le deliberazioni relative devono essere prese da tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti attribuiti a tutti i soci.

Per la modifica dello scopo sociale è necessario l'intervento di tutti i soci ed il voto favorevole di almeno quattro quinti di questi.

Art. 32 – Nell'assemblea hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci. Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia il numero e l'entità delle quote sottoscritte. In caso di impedimento, il socio può farsi rappresentare nelle assemblee da un altro socio. Le deleghe di cui deve essere fatta menzione nel verbale devono essere conservate dalla società. Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci⁽¹⁸⁾.

Art. 33 – L'assemblea tanto ordinaria che straordinaria è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione salvo che su proposta di almeno cinque soci non venga eletto altro socio a presiederla. L'assemblea su proposta del presidente provvede alla nomina del segretario che può essere anche persona non socia.

Le votazioni sono sempre palesi. Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal presidente, dal segretario e dagli scrutatori, il verbale della assemblea straordinaria deve essere redatto dal notaio.

Art. 34 – Il Consiglio di Amministrazione è composta da 3 a 6 membri eletti dall'assemblea tra i soci⁽¹⁹⁾. Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione, durano in carica non più di tre anni⁽²⁰⁾, non hanno diritto a compenso e ad essi spetta soltanto il rimborso delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro mansioni. Gli amministratori possono sempre essere revocati dall'assemblea previa approvazione di una mozione di sfiducia motivata⁽²¹⁾.

Art. 35 – Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte che lo ritenga utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo di avvisi personali da spedirsi o recapitarsi non meno di tre giorni prima della riunione e, nei casi di urgenza, in modo che consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati, almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Le votazioni sono sempre palesi. L'amministratore che venga a trovarsi in una situazione di conflitto di interessi è tenuto ad assentarsi dal consiglio al momento della deliberazione⁽²²⁾.

Art. 36 – Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società senza eccezioni di sorta ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il perseguimento degli scopi sociali.

⁽¹⁸⁾ La clausola può essere modificata alla luce del nuovo art. 2539 c.c., che per le cooperative disciplinate dalle norme sulla S.p.a., ha elevato da 5 a 10 il numero dei soci che possono essere rappresentati in assemblea.

⁽¹⁹⁾ La clausola può essere modificata alla luce del nuovo art. 2542 c.c., che prevede la possibilità che:

- gli amministratori, in misura non prevalente, possano essere non soci;
- uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie dei soci, in proporzione dell'interesse che ciascuna categoria ha nell'attività sociale;
- ai possessori di strumenti finanziari venga attribuito il diritto di eleggere fino a un terzo degli amministratori.

⁽²⁰⁾ La clausola va modificata alla luce del nuovo art. 2383, comma 2 c.c., secondo il quale «gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica».

⁽²¹⁾ Va evidenziato che l'art. 2542, comma 4 c.c., prevede l'obbligo di stabilire nello statuto limiti al cumulo delle cariche e alla rieleggibilità degli amministratori nel limite massimo di tre mandati consecutivi.

⁽²²⁾ La clausola andrebbe riscritta alla luce del nuovo art. 2391 c.c., in base al quale l'amministratore in conflitto d'interesse non deve più astenersi dal deliberare ma deve semplicemente informare gli altri amministratori e il collegio sindacale «di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale».

Art. 37 – Il Consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni al presidente e ad altri suoi membri determinandone poteri, mansioni e compensi⁽²³⁾.

Art. 38 – La rappresentanza sociale e la firma sociale spettano al presidente ed in caso di sua assenza od impedimento al vicepresidente.

Art. 39 – Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi di cui uno presidente e di due sindaci supplenti eletti dall'assemblea anche fra non soci. Essi durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili. Ai Sindaci, stanti le finalità sociali perseguite dalla cooperativa, non viene corrisposto alcun compenso⁽²⁴⁾.

Art. 40 – Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto ed accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto profitti e perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle disposizioni di legge per la valutazione del patrimonio sociale.

Il Collegio sindacale deve altresì accertare ogni tre mesi la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale o ricevuti dalla società in pegno, cauzione o custodia.

I Sindaci possono, anche individualmente, procedere in qualunque momento ad effettuare i controlli. Il Collegio sindacale può richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari. Gli accertamenti eseguiti devono risultare nell'apposito libro dei verbali⁽²⁵⁾⁽²⁶⁾.

Art. 41 – I Sindaci possono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e delle assemblee cui devono essere invitati. I sindaci che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee e durante uno stesso esercizio sociale a due adunanze del Consiglio di Amministrazione decadono dall'ufficio⁽²⁷⁾. I sindaci devono convocare l'assemblea in caso di omissione degli amministratori.

⁽²³⁾ È opportuno precisare in questa sede, secondo quanto previsto dal nuovo art. 2544 c.c., che non possono essere delegati: le materie previste dall'articolo 2381 c.c., i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici dei soci.

⁽²⁴⁾ L'articolo dello statuto è opportuno che venga riscritto tenendo conto di quanto segue:

– la nomina del collegio sindacale è obbligatoria soltanto nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 c.c.

(quando cioè per due esercizi consecutivi siano stati superati due dei limiti che consentono la redazione del bilancio in forma abbreviata ai sensi del primo comma dell'art. 2435-bis) nonché quando la società emetta strumenti finanziari non partecipativi;

– in considerazione dei requisiti di professionalità (nuovo art. 2397) e d'indipendenza (nuovo art. 2399) che i sindaci devono essere estremamente difficile che dei soci di cooperativa possano essere eletti membri del collegio sindacale;

– lo statuto può attribuire il diritto di voto nell'elezione dell'organo di controllo proporzionalmente alle quote o azioni possedute ovvero in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico;

– lo statuto può attribuire ai possessori di strumenti finanziari dotati di diritti amministrativi il diritto di nominare sino a 1/3 dei componenti dell'organo di controllo;

– i sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

⁽²⁵⁾ L'articolo dello statuto va riscritto alla luce del nuovo art. 2403, che supera la tradizionale limitazione dei poteri dei sindaci al controllo di legalità, attribuendo al collegio nuove competenze di controllo sulla gestione che investono anche la coerenza delle scelte con i principi di corretta amministrazione e sottraendogli il controllo contabile (che di regola è deve essere svolto da un revisore o società di revisione iscritti al registro revisori).

Il collegio sindacale può essere chiamato ad effettuare il controllo contabile soltanto in presenza di una specifica previsione statutaria e qualora i suoi membri siano tutti revisori iscritti al registro.

⁽²⁶⁾ Può essere opportuno, così come previsto dalla nuova normativa (art. 2404), l'inserimento di una clausola statutaria che autorizzi la riunione del collegio sindacale anche con mezzi telematici.

⁽²⁷⁾ In base alla nuova normativa (art. 2405), la decadenza ha luogo anche nel caso in cui il sindaco non partecipi senza giustificato motivo a due riunioni del comitato esecutivo.

TITOLO VIII REQUISITI MUTUALISTICI⁽²⁸⁾

Art. 42 – È vietata la distribuzione di dividendi ai soci. Le riserve sociali non sono ripartibili tra i soci né durante la vita della società né in occasione dello scioglimento della cooperativa. In caso di scioglimento della cooperativa l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso delle quote sociali effettivamente versate dai soci, deve essere devoluto a fini di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico.

TITOLO IX DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 43 – La cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione.

Art. 44 – In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea con la maggioranza stabilita dall'art. 22 ultimo comma, nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci determinandone i poteri.

Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato e rivalutato e dei dividendi eventualmente maturati, deve essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992.

Art. 45 – Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e quelle riguardanti in particolare le società cooperative⁽²⁹⁾.

⁽²⁸⁾ *Le cooperative a mutualità prevalente devono prevedere nello statuto: il divieto di distribuzione dei dividendi in misura superiore all'interesse dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo; qualora sia prevista l'emissione di strumenti finanziari, che questi non possano essere remunerati in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; il divieto di distribuzione delle riserve tra i soci cooperatori; in caso di scioglimento, che la società dovrà devolvere l'intero patrimonio sociale dedotto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.*

Si ritiene che tali clausole, essendo in parte diverse da quelle previste dall'art. 26, D.Lgs.C.p.S. n. 1577/1947 (ammettono ad esempio la possibilità di distribuire delle riserve ai soci finanziatori), non possano essere recepite integralmente dalle cooperative sociali. L'applicazione dell'art. 26 a tali cooperative non ha soltanto finalità fiscali ma è prevista espressamente dall'art. 3, legge n. 381/1991, norma che non essendo stata abrogata deve ritenersi ancora applicabile in base al nuovo art. 2520, secondo il quale «le cooperative regolate dalle leggi speciali sono soggette alle disposizioni del presente titolo, in quanto compatibili».

⁽²⁹⁾ *L'articolo 2519 c.c. prevede che alla società cooperativa, per quanto non previsto dal titolo dedicato alla disciplina delle cooperative, si applicano (in quanto compatibili) le disposizioni sulle società per azioni; l'atto costitutivo può prevedere che trovi applicazione (sempre in quanto compatibili) le norme sulle società a responsabilità limitata, qualora la cooperativa abbia un numero di soci cooperatori inferiore a venti ovvero un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro. In questo caso poiché la cooperativa fa riferimento (per scelta o per obbligo) alla disciplina delle SpA, è opportuno rendere esplicito nello statuto sociale il richiamo alla disciplina residua, per evitare possibili equivoci interpretativi.*

COOPERATIVE SOCIALI E RIFORMA DELLE SOCIETÀ: LE MODIFICHE STATUTARIE OBBLIGATORIE E FACOLTATIVE

di Sebastiano Di Diego – Dottore commercialista
in Ancona

Le cooperative sociali, a partire dal 1° gennaio 2004, saranno chiamate ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle nuove **disposizioni inderogabili** introdotte dalla riforma societaria; il processo di uniformazione degli statuti dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2004 (cfr. il modello di statuto a pag. 779) (art. 223 – duodecies, comma 1).

Le **modifiche statutarie** dovranno essere **deliberate dall'assemblea straordinaria**, e qualora né in prima né in seconda convocazione dovessero essere raggiunti i *quorum* costitutivi e deliberativi

previsti dallo statuto, si potrà far ricorso ad un'assemblea di terza convocazione: in questo caso le deliberazioni saranno adottate a maggioranza semplice dei presenti (art. 223 – duodecies, comma 2). L'assemblea straordinaria, anziché apportare le modifiche, potrà anche limitarsi ad attribuire la competenza ad effettuare tale adempimento all'organo amministrativo; in questo caso, sarà necessaria una specifica previsione statutaria, che dovrà essere deliberata dall'assemblea con le modalità e le maggioranze indicate in precedenza (art. 223 – duodecies, comma 3).

Fino alla data del 31 dicembre 2004, le previgenti disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto conserveranno la loro efficacia anche se non conformi alle disposizioni (art. 223 – duodecies, comma 4).

Tra le disposizioni inderogabili, non figurano quelle che disciplinano le cooperative a **mutualità prevalente**; anche a queste ultime, però, occorrerà uniformarsi se la cooperativa vorrà continuare ad applicare le agevolazioni fiscali (art. 223 – duodecies, comma 6).

Conservano, infatti, le agevolazioni fiscali le società cooperative (e i loro consorzi) che, con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria, adegueranno i propri statuti alle disposizioni che disciplinano le società cooperative a mutualità prevalente entro il 31 dicembre 2004 (art. 223 – duodecies, comma 7)

Il caso: cooperativa sociale che applica le norme sulle S.p.a.

Nelle pagine precedenti, sono state evidenziate le

principali modifiche da apportare allo statuto di una cooperativa sociale.

La cooperativa in questione ha più di 20 soci cooperatori e più di un milione di euro di attivo: l'adeguamento, pertanto, oltre che delle norme sulla cooperazione contenute nel titolo VI del Codice civile, deve tenere conto, in quanto compatibili, delle disposizioni in materia di S.p.a..

Si ricorda infatti che il **nuovo art. 2519 del Codice civile** individua nella **disciplina delle società per azioni il modello di riferimento** generale per le cooperative, permettendo soltanto a quelle di «piccole dimensioni» (le cooperative, appunto, con meno di 20 soci oppure con un attivo patrimoniale non superiore a un milione di euro), di adeguare la propria struttura alle norme sulle società a responsabilità limitata.

RIVISTE

GT Rivista di Giurisprudenza Tributaria

Direttore scientifico: Cesare Glendi, Professore ordinario di diritto processuale civile presso l'Università di Parma
Periodicità: mensile

GT - Rivista di giurisprudenza tributaria è uno strumento indispensabile rivolto ad avvocati, commercialisti e professionisti fiscali per la gestione del contenzioso tributario. La Rivista pubblica mensilmente i testi integrali delle pronunce giurisprudenziali italiane e comunitarie in materia fiscale ed è suddivisa in quattro sezioni:

- **Giurisprudenza comunitaria**
- **Giurisprudenza costituzionale**
- **Giurisprudenza di legittimità**
- **Giurisprudenza di merito**

Ciascuna sezione riporta il testo integrale delle sentenze, massimate e commentate ad opera dei più autorevoli studiosi di diritto tributario, penale tributario e processuale civile.

Con cadenza semestrale, l'Osservatorio sintetizza accuratamente, per tipologia di imposta, l'orientamento della giurisprudenza della Corte di cassazione.

GT è disponibile anche in versione Cd-Rom, la banca dati che rappresenta l'archivio storico della Rivista.

GT è anche On line e offre un servizio via Internet riservato esclusivamente agli abbonati. Le notizie e le sentenze tributarie più aggiornate, l'archivio della Cassazione tributaria, gli Speciali, il Tariffario professionale, la possibilità di prelevare la Rivista in anteprima e altri servizi arricchiscono ogni giorno i contenuti della Rivista.

Ipsoa, pagg. 96

Allegati: Indice annuale

Abbonamento annuale: € 159,00

Per informazioni

- **Servizio Informazioni Commerciali**
(tel. 02.82476794 – fax 02.82476403)
- **Agente Ipsoa di zona** (www.ipsoa.it/agenzie)
- **www.ipsoa.it**

